

## IVA E VOLONTARIATO

Facendo seguito a numerosi quesiti in materia di trattamento IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati da organizzazioni di volontariato, riteniamo opportuno fare immediatamente conoscere un recentissimo orientamento del Ministero delle Finanze che risolve definitivamente ogni dubbio in proposito (cfr "Il Sole 24 ore" del 2/12/2000).

Infatti con la circolare n. 217/E del 30/11/2000 il Ministero delle Finanze è intervenuto nuovamente sulla questione, escludendo in assoluto la possibilità per le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali di acquistare qualunque bene in esenzione di IVA.

Ricordiamo che con un orientamento precedente, il Ministero delle Finanze (con la circ. n. 3 del 1992) aveva escluso dall'applicazione dell'IVA gli acquisti effettuati da organizzazioni di volontariato relativi a beni mobili registrati quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale svolta. Dopo vari tentennamenti, l'indicazione era stata sostanzialmente confermata e molte associazioni di donatori di sangue iscritte ai registri del volontariato (mi risulta anche all'interno della nostra federazione) avevano provveduto all'acquisto di autoemoteche richiedendo al venditore di non applicare l'IVA in funzione dell'interpretazione ministeriale.

Adesso il ministero chiarisce che questa interpretazione è da considerarsi in contrasto con le disposizioni comunitarie in tema di esenzioni IVA accordabili dagli stati membri e pertanto tutte le operazioni di acquisto effettuate da organizzazioni di volontariato devono soggiacere all'imposta.

Sapendo di modificare un suo precedente operato, il Ministero fa presente che le operazioni già effettuate in esenzione di imposta non verranno soggette a sanzioni, ma nulla dice in materia di recupero dell'imposta non pagata. Pertanto potrebbe verificarsi il caso di richieste di recupero dell'IVA non pagata su tali acquisti effettuati in precedenza.

Ad addolcire la pillola, la circolare ricorda che il recente "Collegato fiscale" (legge n. 342/2000 art.96) ha istituito un fondo che dal 2001 permetterà l'erogazione di contributi alle associazioni di volontariato e alle Onlus per l'acquisto di autoambulanze e di altri beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che abbiano caratteristiche tali da non potere essere utilizzabili diversamente senza radicali trasformazioni.